

Novità Fiscali 2021



Rivalutazione Beni d'Impresa

L'articolo 110 del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126., ha introdotto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni ad esclusione degli immobili alla cui produzione e scambio è diretta l'attività di impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 Dicembre 2019.

Ambito Oggettivo

Tra i beni rivalutabili sono inclusi i seguenti beni: diritti di brevetto industriale, Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, Diritti di concessione, Licenze, Marchi, Know-how, Immobilizzazioni materiali ammortizzabili, Immobilizzazioni materiali non ammortizzabili, Partecipazioni in società controllate, Partecipazioni in società collegate. La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

Valore Massimo della Rivalutazione

I valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di utilizzazione economica nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti

La rivalutazione ex **art. 110** del DL 104/2020 può essere effettuata:

- ai soli fini civilistici;
- con valenza anche fiscale, dietro il pagamento di una imposta sostitutiva del 3% (misura valida per tutti i beni rivalutabili).

L'imposta sostitutiva (che può essere versata in tre rate di pari importo) è dovuta sulla differenza tra il vecchio costo di iscrizione in bilancio del bene e il valore attribuito.

I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva sono riconosciuti ai fini fiscali a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (ovvero, dall'esercizio chiuso al 31.12.2021, per i soggetti "solari").

La cessione dei beni rivalutati prima del 1.1.2024 fa venir meno gli effetti della rivalutazione ai fini fiscali.

Credito di Imposta per investimenti beni strumentali

La legge di Bilancio 2021 ha previsto, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine "lungo" 30.6.2023) un nuovo credito d'imposta.

Misura dell'agevolazione

Investimenti in beni materiali e immateriali nuovi non 4.0

	Investimenti 16.11.2020 – 31.12.2021 (con prenotazione 30.06.2022)	Investimenti 1.1.2022 – 31.12.2022 (con prenotazione 30.06.2023)
Investimenti <= 2.000.000	10%	6%

Investimenti in beni materiali e immateriali nuovi 4.0 (compresi nell'allegato A alla L. 232/2016)

	Investimenti 16.11.2020 – 31.12.2021 (con prenotazione 30.06.2022)	Investimenti 1.1.2022 – 31.12.2022 (con prenotazione 30.06.2023)
Investimenti <= 2,5 ml	50%	40%
Investimenti >= 2,5 ml e <= 10ml	30%	20%
Investimenti >= 10 ml	10%	10%

Credito di Imposta per investimenti in beni strumentali

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno);
- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale;
- nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.

Perizia asseverata

Per i beni "4.0" di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.

Credito di imposta per la formazione 4.0

Il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale «Impresa 4.0» è riconosciuto per le spese sostenute sino al 31.12.2022.

Misura dell'agevolazione

	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
Misura del Credito	50%	40%	30%
Tetto di spesa ammissibile	300.000	250.000	250.000

Credito di imposta in investimenti pubblicitari

Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

- a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
- nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);
- entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

Credito di imposta in Ricerca & Sviluppo

Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

Misura dell'agevolazione

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):

- in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto:

- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di *design* e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:

- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- in tre quote annuali di pari importo;
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2021, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

Nuova misura del tasso legale

Per l'anno **2021**, gli interessi **legali** saranno dello 0,01%, in diminuzione rispetto al 2020, quando la percentuale era dello 0,05. La durata del saggio degli interessi **legali** ha validità un anno.

Detrazioni interventi edilizi e energetici

Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Proroga

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis* co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-*bis* del TUIR.

Detrazione c.d. “bonus mobili” - Proroga

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “*bonus mobili*” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2020.

Dall'1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.

Brexit

CESSIONI DI BENI

In considerazione del fatto che, dall'1.1.2021, sono tornate ad assumere rilevanza le barriere doganali tra Italia e Regno Unito, non essendo più quest'ultimo parte del territorio dell'Unione europea, è mutato il trattamento IVA delle cessioni di beni tra i menzionati Paesi. È necessario distinguere a seconda che le operazioni coinvolgano esclusivamente soggetti passivi d'imposta o anche "privati", come riassunte nella tabella che segue

Cedente	Cessionario	Conseguenze
Soggetto passivo in Italia	Soggetto passivo nel Regno Unito	L'operazione non è più qualificabile come cessione intracomunitaria di beni, non imponibile ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93, bensì come cessione all'esportazione, non imponibile ai fini IVA: <ul style="list-style-type: none">ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, qualora il trasporto e l'esportazione dei beni sia effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto);ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72, qualora il trasporto e l'esportazione dei beni sia effettuato dal cessionario inglese (o da terzi per suo conto) entro 90 giorni dalla consegna degli stessi nel territorio nazionale.
Soggetto passivo in Italia	"Privato" nel Regno Unito	L'operazione non è più qualificabile come vendita "a distanza" nel territorio dell'Unione europea (con assoggettamento ad IVA in Italia al di sotto di una determinata soglia e salva la possibilità di optare), qualificandosi invece come cessione all'esportazione, non imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, in quanto il trasporto e l'esportazione dei beni è effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto).
Soggetto passivo nel Regno Unito	Soggetto passivo in Italia	L'operazione non è più qualificabile come acquisto intracomunitario di beni di cui all'art. 38 co. 1 del DL 331/93, soggetto ad IVA in Italia mediante inversione contabile, bensì assume rilievo come importazione di beni ai sensi dell'art. 67 co. 1 del DPR 633/72, avente ad oggetto l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti da uno Stato non compreso nel territorio doganale dell'Unione europea.
Soggetto passivo nel Regno Unito	"Privato" in Italia	L'operazione non è più qualificabile come vendita "a distanza" nel territorio dell'Unione europea (con assoggettamento ad IVA nel Regno Unito al di sotto di una determinata soglia e salva la possibilità di opzione del cedente), qualificandosi invece come importazione, soggetta ad IVA in Italia, ai sensi dell'art. 67 del DPR 633/72, essendo introdotti nel territorio dello Stato beni provenienti da uno Stato non compreso nel territorio doganale dell'Unione europea.

Brexit

PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICHE”

Pur essendo il Regno Unito divenuto un Paese terzo, ai fini IVA, dall'1.1.2021, restano fermi i criteri di territorialità dell'imposta per le prestazioni di servizi “generiche”, sia nel caso in cui siano rese a soggetti passivi d'imposta sia nel caso in cui siano rese a “privati”:

- le prestazioni di servizi “generiche” rese a committenti soggetti passivi d'imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se è ivi stabilito il committente stesso (art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72);
- le prestazioni di servizi “generiche” rese a committenti non soggetti passivi d'imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se è ivi stabilito il prestatore (art. 7-ter co. 1 lett. b) del DPR 633/72).

RAPPORTI CON L'IRLANDA DEL NORD

L'Accordo di recesso garantisce una sorta di continuità territoriale unionale all'Irlanda del Nord, in considerazione della quale tale territorio:

- resta soggetto alla normativa UE per le cessioni di beni;
- è considerato Paese terzo per le prestazioni di servizi.

Per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord, è stata emanata la direttiva UE 20.11.2020 n. 1756.

La direttiva prevede che i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cosiddette cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) siano identificati, in conformità alla normativa IVA, con il codice “XI”, diverso da quello del Regno Unito (che inizia con “GB”).



A cura di
STUDIO F2S & ASSOCIATI
PROFESSIONISTI PER L'IMPRESA

www.f2sassociati.it